

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 157 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Tommaso BECAGLI, Sergio MUTOLO e della società SSARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMMASO BECAGLI, Legale Rappresentante tesserato della SSDARL Florentia San Gimignano all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., in relazione alle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie A femminile", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie A femminile", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 13/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 07/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 20-21/07/2020 a distanza di 7-8 giorni dal precedente del 13/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 28/07/2020 a distanza di 7-8 giorni dal precedente del 20-21/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 05/08/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 31/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 17/08/2020 a distanza di 12 giorni dal precedente del 05/08/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 07/08/2020 a distanza di 31 giorni dal precedente del 07/07/2020;

SERGIO MUTOLO, Responsabile Sanitario tesserato per la società SSDARL Florentia San Gimignano all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., in relazione alle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie A femminile", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test del tampone e sierologico con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie A femminile", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 13/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 07/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 20-

21/07/2020 a distanza di 7-8 giorni dal precedente del 13/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 28/07/2020 a distanza di 7-8 giorni dal precedente del 20-21/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 05/08/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 31/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 17/08/2020 a distanza di 12 giorni dal precedente del 05/08/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 07/08/2020 a distanza di 31 giorni dal precedente del 07/07/2020;

SSARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in conseguenza delle condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante nonché al proprio tesserato Sig. Sergio MUTOLO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso BECAGLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società SSARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO e dal Sig. Sergio MUTOLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 565,00 (cinquecento sessantacinque/00) di ammenda per il Sig. Tommaso BECAGLI, di € 565,00 (cinquecento sessantacinque/00) di ammenda per il Sig. Sergio MUTOLO, di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina